

rentibus: et sic apud eos archivum; et quod hactenus praetermissum est in civitatibus emendetur (1).

In queste parole riscontriamo, anche in quei tempi, un lontano accenno al locale dell'archivio, alla nomina dell'impiegato, dell'archivista o *exceptor*, e ad un ordinamento da darsi ai monumenta per assicurarne l'integrità e la rapida consultazione. Non è un magazzino di carte disordinate quello preso in considerazione dall'imperatore, ma un archivio in piena efficienza. Persiste, d'altra parte, la costumanza di depositare atti privati, non più presso tempî, ma presso le basiliche e chiese; e lo stesso imperatore, nel 532, riconosce la legalità di tal deposito, non meno che di quello dei testamenti, de' denari ed oggetti nei medesimi edifizî sacri, e specialmente nel luogo più eccelso di essi: *in cimeliarcho sanctae ecclesiae illius civitatis, in qua huiusmodi contractus celebratur, deponere*, sotto la custodia del *reverendissimo cimeliarcho* (2), che sembra aver sostituito, sotto il cristianesimo, l'*aedituus* dei pagani.

Somma cura, pertanto, avevasi, ancora nel sec. VI, degli atti privati e degli archivi, che li raccoglievano; ed altrettanta può dirsi si avesse anche degli atti e archivi pubblici ordinati secondo lo schema che ne dava la corte di Giustiniano: ove i *commentarii* e le *gesta* imperiali, cioè gli atti pubblici e domestici dell'imperatore, distribuirsi per la trattazione e la conservazione nei quattro *scrinia*, o uffici, intitolati rispettivamente: *memoriae, epistolarum, libellorum* e *dispositionum*. Tale ordinamento per serie distinte durò sino ai Longobardi; ma naturalmente col mutare dei regimi fu il primo ad essere distrutto e a veder distrutto tutto il materiale, al quale era stato applicato: interessando assai meno al popolo le carte emanate dalle autorità politiche sopraffatte dalle nuove, e da queste sostituite con altre, che non quelle riguardanti i suoi beni materiali.

3. ALTO MEDIO EVO. — Perciò le *gesta municipalia*, come materia di diritto privato, durarono più a lungo probabilmente, anzi, non ebbero che un momento di occultazione per riprendere tosto le loro funzioni sotto altro appellativo. In Francia se n'ha memoria sino al secolo IX. In Italia persistono più lungamente; e le troviamo ancora in piedi nel secolo X sotto il nome di *archivum curie*.

Di tale persistenza abbiamo prove sufficienti nelle magistrature

(1) *Novel. XV, cap. V, § 2.*

(2) *Cod. VII, 72, 10, § 1, De boni auctoritate iudicis.*

municipali di quelle età remote, che ancora vi presiedevano o ne conservavano il ricordo.

Così, per citarne alcune, la concessione di terre a Tivoli, fatta, nel 758, da Giovanni, vescovo di quella città, ad Anastasio, abate di S. Erasmo al Monte Celio, fu stipulata da *Theodoro magister census Urbis Rome* ⁽¹⁾; l'enfiteusi di un fondo sulla via Tiburtina, concessa, il 4 settembre 821, a Trasmondo, secondicerio della Chiesa romana, fu scritta da *Zacharia, chartularius et magister censi Urbis Rome* ⁽²⁾; e una permuta dell'850, da *Anastasius consul et magistro censi Urbis Rome* ⁽³⁾.

Conservavasi ancora il ricordo degli antichi *tabularii* nei secoli X e XI; e quantunque altra fosse divenuta la funzione, altro il titolo preciso dei sottoscrittori, noi troviamo, il 9 febbraio 980, la sottoscrizione dello *scrinarius Benedictus tabellarius sancte romane Ecclesie* ⁽⁴⁾; e il 12 maggio 1035, un livello stipulato *per manus Sergii tabellarii Urbis Rome* che sottoscrive: *ego Sergii tabellio Urbis Rome* ⁽⁵⁾.

Parimente, ricordando la confusione di cariche municipali e l'usurpazione di funzioni abbandonate da autorità governative che da tempo si verificavano, potrebbero darci da sospettare che un ufficio, non molto dissimile da quello dell'antico difensore e del contemporaneo *magister census*, esercitassero altrove magistrati, i quali sono forse da paragonarsi a quell'*Anastasius consul et magistro censi Urbis Rome*, che abbiamo or ora citato.

Così, quei magistrati municipali, i quali, ancora nel placito dei vescovi di Firenze e Volterra, pronunziato a Siena il 14 ottobre 833, a favore di quello di Arezzo; e nell'altro a favore della chiesa di S. Cassiano di Fosciano, pronunziato in Lucca nell'aprile 865, diconsi semplicemente *scavini* (*signum manus Walcari scavino, qui ibi fui — ego, Agelmundus scavinus domni imperatoris interfui*), nel secolo seguente, alle proprie funzioni sembrano riunirne altre e sottoscrivono: *ego Leo notarius et scavino anc cartula scripsi*, come in una donazione al monastero delle ss. Fiora e Lucilla, stipulata in Arezzo nel dicembre 936; o *Lambertus notarius et scabino interfui*, come nel

(1) *Il Regesto Sublacense* dell'undecimo secolo pubblicato da L. ALLODI e G. LEVI. Roma, R. Società romana di storia patria, 1885, p. 158.

(2) *Ivi*, p. 96.

(3) *Ivi*, p. 71.

(4) *Ivi*, p. 156.

(5) *Ivi*, p. 143.

placito di Oberto, marchese di Toscana, a favore del medesimo monastero, tenuto a Monte Voltraio, il 12 giugno 967 ⁽¹⁾.

Lo stesso diremo di *Odelprando notarius et scavino de vigo Crumingo*, il quale, il 1.^o di agosto 886, permuta beni con l'arciprete di S. Marziano in Alfiano; e di *Germanus notarius et scavino missus*, che sottoscrive a una permuta di beni fatta da Brunengo, vescovo di Asti il 14 marzo 940 ⁽²⁾; ec. ec.

In una pergamena della *Società storica napoletana*, Bartolommeo Capasso rinvenne la notizia dell'esistenza in Napoli dell'archivio della Curia. Essa contiene l'atto di vendita di una terra in Piscinola, stipulato il 27 ottobre, III.^a indizione (anno 999), in seguito a disposizione testamentaria di *Anna filia quondam Stephani de Pipera*, disposizione che asserisce essere depositata nell'archivio della Curia: *continet exemplarie gesta dispositionis eius qu . . . authentica recondita est in Archivo Cu[rie], de qua conbenit inter nos etc.*; archivio, al quale, secondo l'illustre storico napoletano, presiedeva uno scriuario dell'ordine dei curiali ⁽³⁾.

Non saremmo, in verità, alieni, dopo tali prove, dal ritenere che altre città ancora, in Italia e fuor della Penisola, conservassero sino a tarda età quegli antichi ordinamenti e ne demandassero le funzioni più o meno effettivamente ai propri magistrati, come già al *Defensor*. Ma, certo, a quell'epoca, il numero di quei funzionari era già di molto scemato da quel ch'era stato durante l'Impero, e continuava a scemare. Se già nel 535 la deficienza del personale dei *magistri census* e dei *tabularii* aveva dato occasione alla nota novella giustiniana; immaginiamo quel che succedesse, specie nei centri minori, col crescere della disorganizzazione della compagine amministrativa dei territori, un dì, parte dell'Impero romano! L'accavallarsi delle dominazioni e il conseguente difetto di sicurezza e di quiete, l'usurpazione delle terre e la loro ripartizione tra i vincitori, l'estendersi dei de-

⁽¹⁾ *Documenti per la storia della città di Arezzo nel medio evo*, raccolti per cura di UBALDO PASQUI (Doc. di storia ital. pubbl. per cura della R. Dep. toscana sugli studi di storia patria, vol. XI). Firenze, 1899, vol. I, pp. 42, 57, 87, 101.

⁽²⁾ FERDINANDO GABOTTO, *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*. (Bibl. della Società storica subalpina, XXVIII). Pinerolo, Chiantore Mascarelli, 1904, p. 24, n.^o XVIII; p. 99, n.^o LV.

⁽³⁾ *Monumenta ad Neapolitani Ducatus pertinentia*. Napoli, vol. II, parte I, p. 192; e BARTOLOMMEO CAPASSO, *Gli archivi e gli studi paleografici e diplomatici nelle provincie napoletane fino al 1848*. Discorso. Napoli, Giannini, 1885, p. 12.

mani regi, la costituzione dei feudi, del latifondo e dei vescovadi ristrinsero sempre più ancora, indubbiamente, il numero di coloro, cui fosse lasciata la facoltà di stipulare e disporre delle proprie sostanze. Caddero quindi in disuso quei vetusti istituti, de' quali perdevasi gradatamente il concetto e sconoscevasi l'utilità e ne' quali il disordine erasi da un pezzo introdotto ad accelerarne la scomparsa.

4. NOTARI. — In quello sfacelo, in quella scarsezza di contraenti, bastarono ai ristretti bisogni dei clienti, i *notari*, comunque appellati; i quali, col tempo, come già i *defensores*, e forse gli *scavini*, erano venuti sostituendo gli antichi magistrati ed acquistando quella fede pubblica, che, un dì, era stata il privilegio più ambito degli *exceptores* e dei *tabularii* delle *gesta municipalia*.

Soli ormai, e quasi da per tutto, essi conservarono allora gli atti, da loro stessi stipulati pei privati, e diedero valore di autenticità alle copie rilasciatane, mutando la figura giuridica di quella conservazione. Ma, lontani da ogni centro di cultura, sperduti in mezzo a popolazioni rozze ed ignoranti, immersi essi stessi in una rozzezza e ignoranza poco dissimile, non ostante il titolo pomposo, divennero sempre meno proclivi a rispettare veruna forma di civiltà, che rendesse ancor meno intelligibile all'ottusa mente dei loro clienti l'affastellamento delle formole indigeste delle loro stipulazioni; e caddero in quella barbarie, che le pergamene, sino a noi pervenute, ci ritraggono in tutta la sua deplorabile, ma efficace evidenza. Per secoli rimasero tali, finchè, nella evoluzione dei tempi, una profonda rivoluzione di condizioni sociali ed economiche non si verificasse, che distinguesse l'età precedente da quella successiva.

5. RACCOLTA DI ATTI PRESSO LE CHIESE. — Quali atti ci pervengono di quegli anni oscuri? — Pochi diplomi sovrani o di grandi feudatari; nè più numerosi atti privati: e gli uni e gli altri per lo più a favore di chiese e di monasteri, soli istituti che immoti arrivano sino a noi. Nei riguardi di quell'autorità ecclesiastica non si verifica, infatti, il fenomeno di disorganizzazione, che abbiamo or ora rilevato per la potestà civile. La Chiesa è il solo ente, che nello spaventoso sfacelo di ogni cosa, saldo e fermo permanga, quale faro potentissimo vinca le tenebre che l'avvolgono e a sè richiami la fiducia, la speranza delle derelitte popolazioni. Quindi per una sequela di cause morali ed economiche, assorbe, anche essa, gran numero di proprietà private e ci tramanda in quelle pergamene il ricordo dell'incommensurabile ricchezza terriera, da essa accumulata nei secoli. Quelle per-